

COMUNE DI NOALE
(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

(Adottato a norma dell'art. 7 della Legge 7/3/1986, N. 65 e nel rispetto dell'art. 5 della Legge 8/6/1990, N. 142 e dello Statuto Comunale)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.1998 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22.03.2005

INDICE

ART. 1 – Regolamento sullo stato giuridico, sull'ordinamento e sulla organizzazione del Corpo di Polizia Municipale

ART. 2 – Finalità, compiti e servizi della Polizia Municipale

ART. 3 – Funzioni del Sindaco nella gestione del servizio di Polizia Municipale

ART. 4 – Servizio armato: rinvio a norme di legge e di regolamento

ART. 5 – Limiti territoriali di competenza e servizi fuori sede -missioni

ART. 6 – Distacchi – comandi - incarichi

ART. 7 – Esecuzione di disposizioni – direttive - servizi

ART. 8 – Difesa in giudizio

ART. 9 – Funzioni del Comandante – Vice Comandante e agenti

ART. 10 – Uffici

ART. 11 – Disposizioni giornaliere di servizio

ART. 12 – Rapporto giornaliero ed atti scritti di servizio

ART. 13 – Orario di lavoro

ART. 14 – Recapito del personale

ART. 15 – Presentazione in caso di emergenza

ART. 16 – Versamento delle somme introitate – prelievo di moduli e bollettari

ART. 17 – Uniforme ed equipaggiamento – forniture ed uso

ART. 18 – Uso di mezzi di trasporto, di strumenti e di apparecchiature tecniche

ART. 19 – Servizi di rappresentanza

ART. 20 – Tessera personale di riconoscimento e distintivi

ART. 21 – Norme di comportamento - obblighi

ART. 22 – Norme di comportamento - divieti

ART. 23 – Santo patrono della Polizia Municipale

ART. 24 – Encomi

ART. 25 – Trasgressioni disciplinari e sanzioni

ART. 26 – Applicazione del regolamento – abrogazione delle disposizioni e delle norme precedenti

ARTICOLO 1

REGOLAMENTO SULLO STATO GIURIDICO, SULL'ORDINAMENTO E SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

1. Il presente Regolamento disciplina lo stato giuridico, l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale a norma dell'art. 7 della Legge 7 marzo 1986, N. 65 in conformità ai principi contenuti nella Legge 29 marzo 1983, N. 93.

2. Le competenze, le finalità e le caratteristiche delle uniformi e dei mezzi sono stabilite dalla Legge 7 marzo 1986, N. 65, dalla Legge Regionale 9 agosto 1988, N. 40, dalla Legge Regionale 20 dicembre 1991, N. 33 e dal presente Regolamento.

3. La dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale, sulla base dei criteri stabiliti dalle disposizioni delle leggi citate al punto 2, è fissata in una unità nella Pianta Organica dei dipendenti del Comune.

4. L'ordinamento del Corpo e i livelli funzionali sono stabiliti nella Pianta Organica del Comune.

ARTICOLO 2

FINALITÀ, COMPITI E SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il Comune gestisce ed organizza il servizio di Polizia Municipale nelle forme previste dalla legge dello Stato, esercitando le funzioni di Polizia locale, amministrativa ed ogni altra attività nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essa delegate.

La Polizia Municipale esercita nel territorio comunale le funzioni istituzionali previste dalla Legge 7 marzo 1986, N. 65, con compiti di vigilanza al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, per la tutela dell'esercizio, della libertà e dei diritti degli stessi.

A tale scopo la Polizia Municipale espleta, a norma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, N. 65, nell'ambito del territorio comunale funzioni di Polizia Giudiziaria, Polizia Stradale ed ausiliare di Pubblica Sicurezza in collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia dello Stato.

Gli obblighi ed i compiti degli addetti ai servizi di Polizia Municipale sono attribuiti all'art. 4 della Legge Regionale 8 agosto 1988, N. 40 e delle altre norme di legge che la Regione intenderà promulgare in materia, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, N. 65.

L'Amministrazione Comunale cura la formazione e l'aggiornamento del personale come disposto dall'art. 7, comma 4, del D. L.vo 3 febbraio 1993, N. 29.

ARTICOLO 3

FUNZIONI DEL SINDACO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

La Polizia Municipale è posta alla diretta dipendenza del Sindaco e dall'Assessore da lui delegato, il quale, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, dispone l'impiego del personale con particolari servizi o specifiche operazioni, d'intesa con le autorità competenti, a norma dell'art. 3 e dell'art. 5, comma 4 della Legge 7 marzo 1986, N. 65.

A tal fine il Sindaco comunica al Prefetto i nominativi del personale addetto alla Polizia Municipale per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 4

SERVIZIO ARMATO: RINVIO A NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Interno N. 145 del 4 marzo 1983 e della Legge 15 maggio 1997, N. 127.

È fatto comunque obbligo, agli addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali sia stata conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, partecipare all'addestramento di maneggio delle armi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

Il personale non avente i requisiti di Agente di Pubblica Sicurezza può fare in qualsiasi momento richiesta di essere esonerato dal porto d'arma in base ai principi sanciti dalla Legge N. 772 del 1972 e successive modificazioni. Tale facoltà è peraltro limitata al 30% della dotazione organica del personale di vigilanza.

ARTICOLO 5

LIMITI TERRITORIALI DI COMPETENZA E SERVIZI FUORI SEDE – MISSIONI

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale esercitano le funzioni istituzionali nel territorio del Comune o dell'Ente presso cui siano stati comandati.

La prosecuzione di operazioni di Polizia, iniziate nel Comune di appartenenza, è ammessa nel territorio di altro Comune esclusivamente in caso di flagranza e quando non sia altrimenti possibile portare a termine l'accertamento di un illecito.

Del servizio esterno eseguito deve essere data notizia appena possibile, a cura del responsabile del servizio, al Comune territorialmente competente.

Le missioni esterne in particolari situazioni eccezionali sono ammesse.

Le stesse potranno essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti per:

- A) missioni esterne in caso di calamità o disastri;
- B) missioni occasionali di breve durata;
- C) missioni dovute a causa di improvvisa, urgente e grave necessità.

Delle missioni deve essere data immediata comunicazione al Prefetto.

ARTICOLO 6

DISTACCHI – COMANDI – INCARICHI

Gli addetti alla Polizia Municipale non possono essere distaccati, comandati o comunque impiegati, neppure temporaneamente, presso uffici o servizi estranei, né possono venire incaricati in mansioni diverse da quelle dell'istituto.

I distacchi, i comandi e gli incarichi sono dovuti o consentiti soltanto quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia Municipale e comunque quando lo svolgimento dei compiti assegnati sia complementare o strumentale al perseguimento degli obiettivi di lavoro ai sensi dell'art. 56 del D. L.vo 3 febbraio 1993, N. 29.

ARTICOLO 7

ESECUZIONI DI DISPOSIZIONI – DIRETTIVE – SERVIZI

Gli addetti alla Polizia Municipale, fermi restando gli inderogabili doveri discendenti da quanto contenuto nell'art. 1 del presente Regolamento, sono tenuti ad eseguire le disposizioni e le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Nel caso di servizi di pattuglia dovranno essere eseguiti gli ordini del capo pattuglia che, in assenza di un superiore gerarchico nel servizio, sarà l'agente con maggiore anzianità di servizio e, a parità, il più anziano di età.

Le richieste di servizio od intervento della Polizia Municipale debbono essere inoltrate al Comandante, in forma scritta per quanto possibile.

Gli addetti alla Polizia Municipale sono tenuti ad aderire direttamente ad eventuali richieste, provenienti da altre persone od organi, soltanto in caso di urgenza, informandone quanto prima il Comandante.

ARTICOLO 8

DIFESA IN GIUDIZIO

Gli appartenenti alla Polizia Municipale sottoposti a provvedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 67, D.P.R. N. 268 del 13/5/1987.

ARTICOLO 9

FUNZIONI DEL COMANDANTE – VICE COMANDANTE E AGENTI

L'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di Polizia Municipale sono così articolati:

- A) Comandante responsabile del Corpo;
- B) Vice Comandante;
- C) Addetti al coordinamento e al controllo (istruttori);
- D) Agenti (operatori di Polizia Municipale).

Il Comandante provvede all'organizzazione, direzione e attuazione dei servizi ed è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento e dell'impiego tecnico-operativo del personale addetto al servizio di Polizia Municipale.

Il Vice Comandante collabora con il Comandante nelle funzioni allo stesso attribuite e lo sostituisce in caso di assenza, assolve inoltre, verso il personale addetto, funzioni di coordinamento, di istruzione, di consulenza, di sorveglianza e di controllo per l'esatto e regolare adempimento dei servizi, anche in relazioni alle modalità operative da adottare e

all'impiego dei mezzi e degli strumenti tecnici.

Gli istruttori e gli agenti, eseguono i servizi a loro assegnati a norma dell'art. 1 del presente Regolamento ed in conformità alle leggi vigenti, secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal Comandante.

ARTICOLO 10

UFFICI

La trattazione e lo svolgimento delle pratiche di competenza della Polizia Municipale sono svolte presso gli appositi uffici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il personale addetto agli uffici è tenuto a prestare coordinazione e coordinamento con gli altri uffici comunali a seconda delle esigenze ed in particolare per agevolare il pubblico.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI GIORNALIERE DI SERVIZIO

Spetta al Comandante la comunicazione delle disposizioni di servizio giornaliere agli addetti della Polizia Municipale che, a seconda delle necessità, potranno avvenire in forma scritta o verbalmente; inoltre le stesse disposizioni potranno essere variate dal Comandante che ne darà tempestiva informazione agli interessati.

Il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni di servizio e a darne attuazione adeguandosi ad eventuali istruzioni e variazioni.

Sono vietate correzioni, spostamenti, cambiamenti, avvicendamenti nel servizio non preventivamente autorizzati dal Comandante.

ARTICOLO 12

RAPPORTO GIORNALIERO ED ATTI SCRITTI DI SERVIZIO

Al termine del turno di servizio, ciascun addetto alla Polizia Municipale deve compilare il rapporto giornaliero in cui sono indicati la data, l'orario effettivo di lavoro ed i servizi che sono stati svolti, il numero delle operazioni eseguite ed il totale delle somme riscosse.

I casi di una certa importanza devono essere immediatamente segnalati al Comandante.

Eventuali ritardi nel raggiungere il posto di servizio assegnato o eventuali spostamenti dal luogo di servizio debbono risultare dalla suddetta relazione, con le cause che li hanno determinati.

ARTICOLO 13

ORARIO DI LAVORO

L'orario di servizio per gli addetti alla Polizia Municipale è quello stabilito dal contratto degli Enti Locali ed è articolato in turni, fatto salvo al diritto al riposo settimanale.

Gli orari di servizio, gli straordinari ed i termini di fruizione dei congedi sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa in materia demandata alla contrattazione aziendale decentrata.

Al servizio nei giorni festivi concorrono a turno tutti gli addetti alla Polizia Municipale.

Qualora detto servizio dovesse essere espletato nel giorno di riposo settimanale, il personale dovrà effettuare il riposo compensativo entro il giorno successivo, fatte salve particolari eccezionali circostanze che verranno valutate dal Comandante.

In caso di improvvisa indisponibilità a presentarsi in servizio il personale deve informare quanto prima il Comandante.

ARTICOLO 14

RECAPITO DEL PERSONALE

Gli addetti alla Polizia Municipale sono tenuti a fornire al Comandante il proprio indirizzo aggiornato ed il numero di telefono eventualmente in loro possesso.

Un elenco aggiornato del personale, con i dati di cui al comma precedente, deve essere sempre reperibile negli uffici.

Tale elenco rimane a disposizione per gli usi interni di servizio, per cui è fatto divieto di fornire indicazioni a persone estranee alla Polizia Municipale, senza il consenso preventivo dell'interessato.

ARTICOLO 15

PRESENTAZIONE IN CASO DI EMERGENZA

In caso di improvvisi disastri o calamità pubbliche, gli addetti alla Polizia Municipale che ne abbiano avuto notizia, anche se liberi dal servizio, sono tenuti a mettersi in contatto con il Comandante al fine di essere eventualmente impiegati qualora si dovesse far fronte all'emergenza.

Le istruzioni, le avvertenze, le consegne e le notizie utili ai fini del servizio vengono impartite dal Comandante sentite le Autorità competenti.

ARTICOLO 16

VERSAMENTO DELLE SOMME INOLTRE – PRELIEVO DI MODULI E BOLLETTARI

Le somme inoltrate per sanzioni amministrative debbono essere versate secondo quanto stabilito dal Comandante, sentite le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

Il personale che debba interrompere il servizio per ferie, congedo o altra causa, è tenuto ad effettuare il versamento prima di assentarsi dal lavoro.

Il prelievo o la restituzione dei moduli, bollettari o di altro materiale utile per il servizio esterno deve essere fatto presso il Comando all'inizio dell'orario di servizio.

ARTICOLO 17

UNIFORME ED EQUIPAGGIAMENTO – FORNITURE ED USO

Gli addetti alla Polizia Municipale debbono svolgere il servizio in uniforme, salvo apposita autorizzazione ad indossare l'abito civile quando ciò sia necessario per particolari situazioni o servizi.

Tutto il personale deve venire dotato dell'uniforme, degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento, nella quantità, nei tempi e nei modi stabiliti con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale, che farà parte integrante del presente Regolamento e in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia riferite alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale.

L'uniforme e gli altri materiali in dotazione vengono assegnati in uso e debbono essere tenuti con cura, portati nel modo prescritto e non possono venire alterati.

Gli indumenti e gli altri oggetti in dotazione debbono venire tenuti accuratamente nell'apposito armadio in quantità ed in condizioni tali da poter essere usati immediatamente e per ogni evenienza e tipo di servizio.

È vietato utilizzare l'uniforme fuori servizio.

Il Comandante può autorizzare il personale ad indossare l'uniforme fuori servizio per compiere il percorso dal luogo di servizio all'abitazione e viceversa.

Gli indumenti e gli oggetti in dotazione deteriorati, perduti o resi inservibili, vengono rinnovati a spese del Comune, anche prima della scadenza stabilita, quando il loro uso venga meno per cause di servizio o per altre cause non imputabili a colpa dell'assegnatario.

ARTICOLO 18

USO DI MEZZI DI TRASPORTO, DI STRUMENTI E DI APPARECCHIATURE TECNICHE

I mezzi di trasporto, gli apparati ricetrasmittenti e le altre apparecchiature tecniche e gli strumenti in dotazione al Comando debbono essere usati soltanto durante l'impiego per servizio, quando occorrono per il servizio stesso e secondo le direttive del Comandante.

I veicoli destinati all'impiego nei servizi di Polizia Stradale vengono appositamente immatricolati con l'indicazione nella carta di circolazione che il veicolo è destinato al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 93 del D. L.vo 30/4/1992, N. 285.

I mezzi, le apparecchiature e gli strumenti di cui al comma precedente, debbono venire usati con la dovuta diligenza e tenuti sotto sorveglianza.

In caso di perdite o danni dipendenti da colpa grave, verrà applicato l'addebito in misura adeguata, previo accertamento delle responsabilità.

Tutto il personale deve essere istruito e quindi capace di usare i mezzi tecnici e di trasporto e non può rifiutare l'uso degli stessi.

Gli addetti alla Polizia Municipale debbono aver conseguito a proprie spese l'abilitazione alla conduzione di veicoli e debbono essere disponibili alla conduzione degli stessi.

ARTICOLO 19

SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

I servizi d'onore e di rappresentanza vengono effettuati nei casi disposti dal Sindaco; l'organizzazione tecnico-operativa spetta al Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Spetta agli addetti al servizio di Polizia Municipale la scorta della bandiera e del gonfalone nei servizi d'onore e rappresentanza.

Nei servizi d'onore e di rappresentanza agli appartenenti alla Polizia Municipale è fatto obbligo del saluto.

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli Agenti che vengono comandati a recarsi fuori comune per i servizi di rappresentanza sono sostenute per inero dall'Amministrazione Comunale.

A richiesta degli interessati deve venire corrisposto, dal Comune, un anticipo in misura sufficiente a sostenere le spese presunte, con l'obbligo di rendiconto a servizio eseguito e secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 20

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO E DISTINTIVI

Tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale sono muniti di tessera di riconoscimento personale, firmata dal Sindaco, con fotografia in uniforme a capo scoperto.

Le caratteristiche del tesserino di riconoscimento saranno conformi alle disposizioni regionali.

La tessera deve essere portata durante il servizio e deve essere esibita ad eventuale richiesta delle persone nei cui confronti si procede ad atti di accertamento.

La tessera deve essere restituita dal personale collocato in quiescenza od in aspettativa senza assegni o sospeso dal servizio per motivi disciplinari cautelari, nonché dal personale che cessa dal servizio di Polizia Municipale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale in uniforme debbono sempre portare i distintivi da porre sulle uniformi e quelli di grado attribuiti a ciascun addetto alla Polizia Locale in relazione alla qualifica e funzioni conferite, ed in conformità alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 marzo 1986, N. 65.

ARTICOLO 21

NORME DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, oltre ad osservare le norme di buon comportamento in generale e quanto già previsto nei precedenti articoli, hanno l'obbligo di:

mantenere nei rapporti di servizio un contegno corretto e dignitoso con chiunque e in ogni circostanza;
essere puntuali e diligenti nell'adempimento dei servizi e degli obblighi conseguenti;
indossare l'uniforme in modo appropriato e curare la propria persona anche nell'aspetto esteriore.

ARTICOLO 22

NORME DI COMPORTAMENTO – DIVIETI

È vietato agli appartenenti alla Polizia Municipale:

distrarsi nell'espletamento del servizio;

allontanarsi dal luogo di servizio;

svolgere operazioni o mansioni od ingerenze estranee al servizio;

trattenersi in abitazioni, in esercizi pubblici o negozi e locali in genere, più del tempo necessario all'espletamento del servizio;

indossare l'uniforme fuori servizio;

usare i mezzi del Comune senza autorizzazione o fuori dal servizio o per motivi non pertinenti al servizio;

accettare somme di denaro per la definizione di sanzioni amministrative o per altro motivo quando non si è in grado di

rilasciare direttamente ed immediatamente la quietanza prescritta;

ricusare uffici ed interventi legalmente od istituzionalmente dovuti, o sottrarsi ai propri compiti;

assumere durante il servizio atteggiamenti sconvenienti e poco corretti.

ARTICOLO 23

SANTO PATRONO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

È facoltà degli appartenenti alla Polizia Municipale del Comune celebrare ogni anno, il giorno 20 del mese di gennaio, la festa di San Sebastiano, Patrono della Polizia Municipale d'Italia, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dall'Amministrazione Comunale in collaborazione ed accordo con il Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 24

ENCOMI

La Giunta Comunale può proporre encomi al personale distintosi in azioni di particolare valore sociale nel corso di fatti o avvenimenti di carattere eccezionale.

ARTICOLO 25

TRASGRESSIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

Per le trasgressioni al presente Regolamento e per le relative sanzioni si applicano le norme contenute nel D.P.R. N. 3 del 10/1/1957 e nel D. L.vo 3/2/1993, N. 29 e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO – ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE NORME PRECEDENTI

Il presente Regolamento sostituisce e abroga il "Regolamento di servizio dei Vigili Urbani" approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 358 del 12/6/1979 e tutte le altre disposizioni regolamentari sulla medesima materia che ne siano in contrasto od incompatibili.

Il presente Regolamento sarà comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo, ai sensi dell'art. 11 della Legge 7/3/1986, N. 65, e sarà altresì comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno N. 145 del 4/3/1987.